

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405  
C.F. 82003830021 info@unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it

## Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### I – Introduzione generale

#### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo e pertanto in riferimento all'Unione l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio: lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco e quindi per l'Unione su proposta del Presidente.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte.

L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

L'Unione partecipa al capitale delle seguenti società ( in ordine di quote di partecipazione societaria):

1. MONTEROSA 2000 SPA
2. TERRE DEL SESIA S.C. A R.L.
3. ALPE DI MERA SPA
4. A.T.L. Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese SRL
5. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE NORDIND SPA
6. A.T.A.P. S.P.A. Azienda trasporti automobilistici pubblici delle Province di Biella e Vercelli
7. ATENA PATRIMONIO SPA
8. ATENA SPA

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano, non esistono società di cui l'Unione detiene azioni quotate sui mercati regolamentati.

## **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che l'Unione partecipa ai Consorzi:

1. C.o.ve.va.r (consorzio obbligatorio su base provinciale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti) con la quota del 7,24%
2. Consorzio per il Sistema Informativo-CSI PIEMONTE consorzio di cui l'Ente detiene una quota pari al 0,11%

La partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano, come anche confermato dalla recente delibera n. 205/2015 della Corte dei Conti Sez. controllo Veneto.

## **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

### **1- MONTEROSA 2000 Spa**

La suddetta società è di proprietà interamente pubblica. L'Unione detiene la quota del 53.64% del capitale sociale di € 23.069.292,12 giusta deliberazione di costituzione C.C.M. n. 30 del 30.05.1996.

La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenziino e sviluppino attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico - ricettivo.

In particolare, a titolo esemplificativo, la Società si occupa della gestione e del miglioramento degli impianti di trasporto a fune del comprensorio Monterosa Ski.

L'Unione partecipa anche al capitale della Società Alpe di Mera S.p.A., proprietaria degli impianti sciistici del comprensorio di Mera, avente finalità statutarie affini a quelle della Società in corso di esame.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*".

Si ricorda il Parere della Regione Valle d'Aosta del 06/02/2009, avente ad oggetto: "partecipazione degli enti locali in società di impianti di risalita per le piste da sci, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che ritiene che, in un territorio come quello della Valle d'Aosta, regione alpina per eccellenza, i cui Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di alta montagna, l'attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, possa essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La problematica della partecipazione in società costituite per la gestione degli impianti sciistici è stata peraltro trattata nel parere n. 69/2008 reso dalla Regione Piemonte che ha sostanzialmente concluso per la legittimità della partecipazione comunale in una società che gestisce gli impianti sciistici e funiviari di un comprensorio turistico, considerato che tale attività appartiene "al novero di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella

fattispecie, nell'utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall'art. 13, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000".

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: ULA 23,88

**Costi di funzionamento: nessuno al momento.**

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
Euro -508.212,05	Euro -605.032,00	Euro 3.179,00

Patrimonio netto		
2013	2014	2015
Euro 23.671.348,14	Euro 23.066.316,00	Euro 23.069.495,00

Tuttavia dal 2015 in base alla Legge 147/2013, nell'ottica della progressiva responsabilizzazione gestionale degli enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico finanziarie degli organismi partecipati e dei soci affidanti, l'Unione tenuto conto dell'ultimo bilancio disponibile della società, in perdita, sta costruendo un progetto di incorporazione della Mera SpA nella società MONTEROSA 2000.

Conclusioni di razionalizzazione della società: **RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE FUSIONE CON LA SOCIETA' ALPE DI MERA S.P.A. A MOTIVO DELLO STRETTO COLLEGAMENTO**

## **2. TERRE DEL SESIA s.c.a r.l.**

La suddetta società è a partecipazione mista pubblico/privata, l'Unione detiene lo 24.5% del capitale sociale di € 2.450,00 giusta deliberazione di adesione di costituzione C.C. n. 37 del 1.8.2016.

La società sostiene progetti di Sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale, dei prodotti tipici valesiani, delle attività agricole ed artigianali tradizionali delle Terre del Sesia.

L'Unione non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*. Per le considerazioni di ordine specifico si rimanda al paragrafo precedente.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 1

**Costi di funzionamento: nessuno al momento.**

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
Euro 36,00	Euro 764,00	Euro 120,00

Patrimonio netto		
2013	2014	2015
Euro 14.332,00	Euro 15.098,00	Euro 15.218,00

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società per cui **si ritiene giustificata la sua detenzione**

Conclusioni di razionalizzazione della società: **MANTENIMENTO DELLA QUOTA DI PROPRIETA' AI SENSI DI LEGGE.**

### 3. ALPE DI MERA s.p.a.

La suddetta società è interamente pubblica, l'Unione detiene il 16,67% del capitale sociale di € 10.397.000,00 giusta deliberazione di costituzione C.C.M. n.134 del 20.12.2002

La società gestisce *servizi pubblici di interesse generale*, essa ha per oggetto istituzionale primario la gestione di impianti sciistici in Valsesia.

L'Unione non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni". Per le considerazioni di ordine specifico si rimanda al paragrafo precedente.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 1

**Costi di funzionamento: nessuno al momento.**

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
Euro 417.485,00	Euro 280.195,00	Euro 384.694,00

Patrimonio netto		
2013	2014	2015
Euro 6.836.027,00	Euro 6.555.831,00	Euro 6.171.159,00

Tuttavia dal 2015 in base alla Legge 147/2013, nell'ottica della progressiva responsabilizzazione gestionale degli enti soci, mediante una stringente correlazione tra le

dinamiche economico finanziarie degli organismi partecipati e dei soci affidanti, l'Unione tenuto conto dell'ultimo bilancio disponibile della società, in perdita, sta costruendo un progetto di incorporazione della Mera SpA nella società MONTEROSA 2000.

Conclusioni di razionalizzazione della Società: : **RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE FUSIONE CON LA SOCIETA' ALPE DI MERA S.P.A. A MOTIVO DELLO STRETTO COLLEGAMENTO E A CAUSA DEI BILANCI IN PERDITA NELL'ULTIMO TRIENNIO.**

#### **4. ATL Valsesia Vercelli s.c.a.r.l.**

La suddetta società, misto pubblico/privata, è stata istituita con L.R. n. 75 del 22 ottobre 1996. L'Unione detiene la quota del 4,18% del capitale sociale di euro116.100,00 (fondo sociale) Le sue finalità istituzionali sono la valorizzazione delle risorse turistiche locali, raccolta e diffusione di informazioni, coordinando a tale fine gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.).

In particolare:

forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici di intrattenimento e la tutela del consumatore turistico;

promuovono le iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche, nonché le manifestazioni dirette ad attrarre i turisti e a favorire il soggiorno.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

L'Unione non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società per cui **si ritiene giustificata la sua detenzione.**

La quota di partecipazione societaria non risulta significativa, in quanto inferiore al 5-10%, e pertanto non è tale da garantire il controllo dell'Ente sulla società.,

Conclusioni di razionalizzazione della società: **AL MOMENTO SI RITIENE DI MANTENERE LA QUOTA DI PROPRIETA' MA RISERVANDOSI DI VALUTARE CON ATTENZIONE IL RAPPORTO COSTI/BENEFICI E LE RICADUTE SUL TERRITORIO E CONSEGUENTEMENTE DI CONFERMARE O MENO L'ADESIONE ALLA SOCIETA'.**

#### **5. NORDIND s.p.a.**

La suddetta società è mista pubblico-privata e nasce dalla fusione fra le società AIAV S.p.A di Vercelli e AIAVV S.p.A. di Varallo autorizzata con delibera di C.C. n. 131 del 29.10.1993, L'Unione detiene la quota del 1.4% del capitale sociale di € 922.807,00 **Attualmente la società è in corso di liquidazione.**

La società ha per oggetto istituzionale/statutario la realizzazione e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di attività economiche e produttive. L'Unione non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10%, e pertanto non è tale da garantire il controllo sulla società

**Dal 2015** in base alla Legge 147/2013, nell'ottica della progressiva responsabilizzazione gestionale degli enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico finanziarie degli organismi partecipati e dei soci affidanti, tenuto conto dell'ultimo bilancio disponibile della società, in perdita, la stessa è stata posta in liquidazione.

Conclusioni di razionalizzazione della società: **SOCIETA' DA LIQUIDARE**

## **6. ATAP s.p.a.**

La suddetta società è interamente pubblica, l'Unione detiene lo 0,774% del capitale sociale di € 13.025.314,00 giusta deliberazione di adesione di costituzione C.C. n. 92 del 9.6.1997.

A.T.A.P. s.p.a. venne fondata il 20 settembre 1986 dalla Provincia di Vercelli (a quella data comprendente i territori delle attuali Province di Vercelli e Biella), 105 Comuni e 4 Comunità Montane; al 31 dicembre 2011 gli azionisti erano: la Provincia di Biella, la Provincia di Vercelli, 116 Comuni e 5 Comunità Montane.

In precedenza, a partire dal maggio 1977, le autolinee extraurbane erano esercitate direttamente dalla Provincia di Vercelli che era subentrata alla società privata A.T.A. (che operava nel campo del trasporto pubblico di persone fin dagli anni '50, gestendo sia il trasporto su gomma sia quello su rotaia), quando questa si era trovata in una difficile situazione economica e gestionale.

Nel 1980 la Gestione Diretta Trasporti della Provincia aveva rilevato le linee urbane del Comune di Vercelli e le linee extraurbane che facevano capo alla società S.A.A.C.V. di Cigliano e, nel 1997, le linee dell'alta Valsesia, dalla ditta A.S.A.L.A.V.

ATAP svolge diverse attività nell'ambito dei trasporti pubblici; l'impegno principale della società è la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, alla quale affianca un servizio di noleggio autobus da rimessa, la gestione della funicolare di Biella Piazza per il comune di Biella e delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Vercelli.

Il core business di ATAP è il servizio di trasporto pubblico locale, che l'azienda gestisce principalmente per le province di Vercelli e Biella, oltre ai comuni di Vercelli, Biella (in forma di servizio integrato con la rete extraurbana) ed alcune tratte della provincia di Torino.

Il servizio di TPL è regolato da un contratto di servizio stipulato direttamente con le province di Biella, Vercelli e Torino per quanto concerne il servizio extraurbano, e con i comuni di Vercelli e Biella per il trasporto urbano.

Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.



La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da non garantire alcun controllo dell'Unione sulla società,  
Conclusioni di razionalizzazione della società: **CESSIONE DELLA QUOTA DI PROPRIETA' CON LE PROCEDURE DI LEGGE A CAUSA DELL'INSIGNIFICANTE REDDITIVITA' DELLE AZIONI.**

#### **7. ATENA PATRIMONIO s.p.a.**

La suddetta società è mista pubblico/privata, l'Unione detiene lo 0,0035% del capitale sociale di € 73.829.295,00; è stata costituita il 28 ottobre 2002 da Atena s.p.a. al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), la quale richiedeva l'attuazione entro il 29 dicembre 2002 dello scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali come richiesto dall'art. 35 comma 9 della legge stessa. Lo scorporo è stato realizzato mediante scissione societaria con costituzione di Atena Patrimonio s.p.a. con effetto 1.11.2002.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da non garantire alcun controllo dell'Unione sulla società.

Conclusioni di razionalizzazione della società: **CESSIONE DELLA QUOTA DI PROPRIETA' CON LE PROCEDURE DI LEGGE A MOTIVO DEI BILANCI IN PERDITA NELL'ULTIMO TRIENNIO.**

#### **8. ATENA s.p.a.**

La suddetta società è misto pubblico-privata, l'Unione detiene lo 0,0035% del capitale sociale di € 8.203.255,00 giusta deliberazione di costituzione n. 96 del 29.11.2001.

L'Azienda Territoriale Energia Ambiente, ATENA S.p.A., ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 1999. Essa nasce dalla trasformazione (approvata dal Consiglio Comunale di Vercelli nella seduta del 21 luglio 1997) delle Aziende Municipalizzate A.A.S.M. e A.M.N.U. in un'unica Società per Azioni a prevalente capitale pubblico: ATENA S.p.A. (Azienda Territoriale Energia e Ambiente S.p.A.).

L'Azienda Autonoma dei Servizi Municipalizzati della Città di Vercelli (A.A.S.M.) nasceva nel 1916 dall'unificazione delle Aziende Municipalizzate Elettricità e Gas con l'Acquedotto Civico, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di gestione di illuminazione pubblica, lampade votive cimiteriali, impianti semaforici, centrali termiche comunali, fognatura e depurazione.

L'Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana della Città di Vercelli (A.M.N.U.) nasceva, invece, nel 1975 con provvedimento del Consiglio Comunale per svolgere l'attività di Igiene Ambientale, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di raccolta differenziata, incenerimento rifiuti (attività data in concessione) e depurazione acque (gestione trasferita ad A.A.S.M. nel 1994).

ATENA S.p.A. opera sul territorio della Provincia di Vercelli nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali.

I servizi offerti si collocano all'interno delle filiere energetica, idrica e dell'igiene urbana e

comprendono la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la gestione del ciclo idrico integrato e dell'igiene urbana ed ambientale; a tali ambiti prevalenti di intervento si aggiungono le attività svolte in altre aree complementari quali la manutenzione delle reti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e delle lampade votive cimiteriali, la gestione del servizio calore per gli edifici comunali e pubblici.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da non garantire alcun controllo dell'Unione sulla società:

Conclusioni di razionalizzazione della società: **CESSIONE DELLA QUOTA DI PROPRIETA' A MOTIVO DEL SUO STRETTO COLLEGAMENTO CON ATENA PATRIMONIO S.p. A. (DI CUI RISULTA NECESSARIA LA CESSIONE DELLA QUOTA AVENDO I BILANCI IN PERDITA NELL'ULTIMO TRIENNIO).**

Varallo, lì 9 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
Cerli Carlo